

FONDO MUTUALISTICO

A copertura dei danni economici
da fitopatie agli impianti produttivi
"Fondo FIT"

APOT

SOMMARIO

Art. 1 DEFINIZIONI

Art. 2 AMBITO OPERATIVO

Art. 3 PARTECIPAZIONE AL FONDO

Art. 4 COMITATO DI GESTIONE

Art. 5 COMITATO SCIENTIFICO

Art. 6 VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI

Art. 7 VERIFICHE, AUTORIZZAZIONE ACCESSO INFORMATICO DATI

Art. 8 DENUNCE DI DANNO

Art. 9 DANNI INDENNIZZABILI

Art. 10 VALORE IN RISCHIO

Art. 11 COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 12 SOGLIA, FRANCHIGIA E LIMITE DI INDENNIZZO

Art. 13 ESCLUSIONI

Art. 14 DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INDENNIZZI

Art. 15 DETERMINAZIONE DELLA RISERVA VOLONTARIA

Art. 16 CONTRIBUTI PUBBLICI

Art. 17 FINANZIAMENTI BANCARI

Art. 18 BILANCIO E CONTABILITÀ

Art. 19 SANZIONI

Art. 20 DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Regolamento

Tra le Imprese del Consorzio Provinciale per la difesa delle avversità atmosferiche di Trento è stato costituito un Fondo Mutualistico ai sensi dell'art. 3 lettera c) dello Statuto Sociale e dell'art. 36 del Reg. (UE) 1305/2013.

Il presente regolamento stabilisce le norme di adesione al fondo, gli obblighi e diritti dei soci e delle imprese allo stesso aderenti e determina le sanzioni in caso di inadempienza.

Art. 1

DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

Assemblea: l'assemblea di Co.Di.Pr.A.;

Comitato: il comitato di gestione del Fondo, disciplinato dal seguente art. 4;

Comitato scientifico: comitato di consulenza tecnica e scientifica a supporto del Comitato, per atti di indirizzo sull'attività di sperimentazione e di sviluppo dei Fondi;

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione di Co.Di.Pr.A.;

Contributo: il contributo associativo annualmente versato dalle Imprese per la costituzione e dotazione del Fondo;

Disponibilità finanziaria annuale: la somma algebrica dei Contributi, dei risarcimenti e dei premi assicurativi, dei costi di partecipazione e delle liquidazioni derivanti da partecipazione a fondi locali, regionali, interregionali o nazionali, della quota della Riserva volontaria che il Comitato stabilisce annualmente di destinare al pagamento delle erogazioni, delle spese di funzionamento e gestione del Fondo, tutti riferiti all'anno di competenza;

Fitopatie: malattia delle piante e/o attacchi parassitari che provoca gravi danni alle Imprese, ricompresi nell'elenco delle fitopatie e attacchi parassitari ammissibili alla contribuzione pubblica;

Fondo: il Fondo mutualistico denominato "Fondo mutualistico a copertura dei danni da fitopatie agli impianti produttivi", disciplinato dal presente Regolamento;

Franchigia: le centesime parti di danno escluse dall'indennizzo;

Impresa: l'impresa agricola, aderente a Co.Di.Pr.A., che versa a quest'ultimo contributi destinati al Fondo;

Lotta obbligatoria: provvedimento nazionale o provinciale che stabilisce le modalità di intervento per il contenimento della malattia;

Limite di indennizzo: l'importo massimo indennizzabile in aggregato al netto della franchigia;

Polizza Collettiva: la polizza di assicurazione stipulata fra Co.Di.Pr.A. e le Società di Assicurazione ai sensi del piano assicurativo vigente, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi del D.Lgs. 102/2004;

Prodotto: la singola specie o sottospecie botanica, come definita nel piano assicurativo vigente, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi del D.Lgs. 102/2004;

Reddito: $(R + P - T \pm \Delta rp) - (C \pm \Delta rmp)$ dove:

R = ricavi P = premi

T = tasse relative all'attività produttiva annuale

$\pm \Delta rp$ = variazioni di rimanenze di prodotto C = costi

$\pm \Delta rmp$ = variazioni di rimanenze di magazzino (scorte)

Riserva volontaria: la parte dei contributi accantonata a riserva ai sensi del seguente art. 15;

Varietà: l'insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Ai fini del funzionamento del Fondo, la presente definizione deve intendersi automaticamente integrata dalle disposizioni specifiche, anche derogatorie, previste nelle condizioni speciali delle Polizze Collettive.

Art. 2

AMBITO OPERATIVO

1. Il presente regolamento disciplina le regole generali di funzionamento del Fondo, destinato a indennizzare i danni subiti dalle Imprese per fitopatie che comportano un drastico calo di reddito eccedente il 30% rispetto al reddito medio dell'Impresa agricola.

Art. 3

PARTECIPAZIONE AL FONDO

1. La partecipazione al Fondo è riservata alle Imprese che abbiano richiesto l'adesione al Fondo e che si sono impegnate al pagamento del Contributo e al rispetto del Regolamento e di tutte le condizioni di funzionamento del Fondo.
2. Al fine di beneficiare delle attività mutualistiche, le Imprese devono aver aderito a Polizze Collettive convenzionate con Co.Di.Pr.A., che abbiano come condizione di accesso ai risarcimenti il superamento della soglia del 30% riferita all'aggregato azienda/prodotto/comune. Contestualmente all'adesione alla Polizza Collettiva le Imprese consegnano a Co.Di.Pr.A. apposita dichiarazione con richiesta di adesione al Fondo e impegno al pagamento del Contributo annuale.
3. L'adesione al Fondo produce effetti dal momento in cui Co.Di.Pr.A. riceve il modello "A500" relativo alla Polizza Collettiva con informazione della dichiarazione di adesione e impegno, regolarmente sottoscritti dall'Impresa. L'eventuale mancata convalida del certificato di polizza da parte di Co.Di.Pr.A., determinando l'inefficacia dell'adesione alla Polizza Collettiva, comporta altresì l'inefficacia ex tunc dell'adesione al Fondo.
4. La non accettazione e il venir meno dei requisiti comporta la decadenza della partecipazione al Fondo.

Art. 4

COMITATO DI GESTIONE

1. La gestione operativa del Fondo è svolta da un Comitato composto da 9 membri designati dall'Assemblea Generale di Co.Di.Pr.A. di cui un rappresentante indicato dalla Provincia Autonoma di Trento. È data facoltà a Ismea di indicare un proprio rappresentante. Il Comitato alla prima adunanza designa uno dei membri come Coordinatore del Comitato con il compito, tra l'altro, di redigere i resoconti delle riunioni.
2. Nell'ambito e in esecuzione delle direttive impartite dall'Assemblea Generale, il Comitato ha il compito di de-

finire annualmente gli elementi di funzionamento del Fondo, tra cui stabilire le fitopatie ricomprese nella copertura e i cui danni sono indennizzabili dal Fondo, la determinazione della misura del Contributo, la parte di Disponibilità finanziaria annuale da destinare al pagamento delle erogazioni, la formazione del prospetto di liquidazione degli indennizzi alle Imprese, l'individuazione di esperti e consulenti per l'analisi, la valutazione e il controllo dei danni.

3. Il Comitato dura in carica 3 anni, i componenti possono essere rinominati.
4. Ai componenti spetta un gettone di presenza e il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 5

COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato scientifico svolge funzioni di impulso, di indirizzo e di consulenza ed esprime pareri e proposte a supporto delle attività di indirizzo e di sviluppo dei Fondi Mutualistici.
2. Il Comitato scientifico è composto da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 10 componenti esperti, di alta e riconosciuta competenza nel settore della ricerca, della gestione del rischio produttivo, delle normative comunitarie e nazionali in campo agricolo e individuati nell'ambito di enti, istituti, società, organismi e associazioni che a vario titolo si occupano di migliorare la competitività delle imprese agricole.
3. La nomina dei componenti e l'indicazione del Coordinatore è di competenza dell'Assemblea.
4. Il Comitato scientifico dura in carica 3 anni, i componenti possono essere rinominati.
5. Ai componenti spetta un gettone di presenza e il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 6

VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI

1. L'entità dei Contributi dovuti da ciascuna Impresa è determinata, sulla base dei dati tecnici, in percentuale rispetto

al valore delle produzioni coperte dalla Polizza Collettiva, per tipologia di Prodotto. Il Comitato provvede a tale determinazione entro il 31 gennaio dell'anno in corso e in riferimento alle Delibere assembleari.

2. I Contributi sono in ogni caso irripetibili.

Art. 7

VERIFICHE, AUTORIZZAZIONE ACCESSO INFORMATICO DATI

1. Le Imprese autorizzano Co.Di.Pr.A. all'accesso per via telematica al loro sistema informativo e all'utilizzo dei dati necessari per la gestione del Fondo. È facoltà del Comitato di effettuare verifiche e richiedere documenti, anche cartacei, sugli atti pervenuti a Co.Di.Pr.A. al fine dell'effettuazione dei controlli.

Art. 8

DENUNCIE DI DANNO

1. La denuncia di danno dovrà pervenire al Comitato entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.

Art. 9

DANNI INDENNIZZABILI

1. Sono indennizzabili a carico del Fondo i danni subiti dalle Imprese aderenti in conseguenza a gravi manifestazioni delle fitopatie ricomprese nella copertura e stabilite annualmente dal Comitato, che determinino una perdita di reddito. Ai fini del calcolo della perdita il Comitato entro il 31 gennaio stabilirà i criteri di valutazione.

Art. 10

VALORE IN RISCHIO

1. Ai fini della determinazione dell'indennizzo, il valore degli impianti produttivi preso a riferimento è quello stabilito

dal Decreto Ministeriale di individuazione dei prezzi mercuriali delle produzioni agricole.

Art. 11

COPERTURA ASSICURATIVA

1. Esclusa ogni assunzione di rischio, il Fondo può ricorrere a una o più imprese di assicurazione e/o, ove applicabile, di riassicurazione o partecipare a fondi rischi locali, regionali, inter regionali o nazionali allo scopo di aumentare la Disponibilità finanziaria annuale destinata all'erogazione di indennizzi alle Imprese.

Art. 12

SOGLIA, FRANCHIGIA E LIMITE DI INDENNIZZO

1. Il diritto all'indennizzo si attiva al superamento della soglia di accesso all'indennizzo pari al 30%.
2. L'indennizzo riconosciuto dal Fondo alle Imprese è al netto di un importo corrispondente alla franchigia stabilita annualmente dal Comitato entro il 31 gennaio dell'anno in corso.
3. L'indennizzo riconosciuto dal Fondo alle singole Imprese non potrà essere superiore all'85% dell'effettivo danno riscontrato.

Art. 13

ESCLUSIONI

1. Il Fondo non è obbligato in nessun caso per:
 - a) danni conseguenti a errate pratiche agronomiche o culturali e al mancato rispetto delle disposizioni, come stabilito annualmente dal Comitato;
 - b) danni conseguenti a fitopatie non ricomprese nella copertura del Fondo e fitopatie in appezzamenti nei quali l'agricoltore non abbia osservato le norme e le disposizioni date dai tecnici del centro di trasferimento tecnologico della Fondazione Edmund

- Mach o previste dal Fondo;
- c) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
 - d) non puntuale raccolta del prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, a indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
 - e) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
 - f) vigneti e frutteti non coltivati secondo le normale pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie) e posti in un ambiente non idoneo (terreni con evidente ristagno idrico);
 - g) perdite economiche per mancato o minor incasso dell'importo fatturato alla vendita del prodotto per insolvenza acquirente;
 - h) danni da avversità/calamità atmosferiche (salvo quanto diversamente stabilito dal Comitato).

Art. 14

DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INDENNIZZI

1. Ai fini della determinazione dei danni liquidabili alle Imprese, verranno utilizzati i risultati di perizia indicanti l'entità delle superfici e il numero delle piante interessate dalla fitopatìa. È facoltà del Comitato richiedere alle Imprese ogni documento atto a dimostrare il danno rilevato ritenuto necessario al fine di giustificare l'erogazione della Compensazione.
2. Il Fondo eroga gli indennizzi esclusivamente nei limiti della Disponibilità finanziaria annuale e di eventuali finanziamenti bancari, esclusa ogni integrazione o assunzione di rischio nei limiti e alle condizioni di cui al presente art. 14. L'erogazione è effettuata alle Imprese in regola con il versamento dei Contributi entro il 31 maggio dell'anno successivo. Salvo quanto previsto al seguente comma 3.
3. Qualora l'entità complessiva dei danni indennizzabili ecceda la Disponibilità come definito al punto precedente, l'erogazione degli indennizzi avverrà con una riparametrazione proporzionale a tutti gli aventi diritto.

Art. 15

DETERMINAZIONE DELLA RISERVA VOLONTARIA

1. Il Fondo accantona a Riserva volontaria un importo pari a una percentuale stabilita dal Comitato del montante complessivo dei Contributi di ciascun anno.
2. L'accantonamento a Riserva volontaria non dà in nessun caso diritto a restituzione. L'entità della Riserva volontaria può essere rideterminata con Delibera del Comitato.
3. La Riserva volontaria è incrementata ogni anno dell'eventuale importo residuo della Disponibilità finanziaria annuale dopo l'erogazione degli indennizzi e da somme versate da qualsiasi soggetto privato.
4. Il Comitato annualmente stabilisce l'entità della Riserva volontaria da destinarsi a Disponibilità finanziaria annuale per l'erogazione degli indennizzi.

Art. 16

CONTRIBUTI PUBBLICI

1. Il Comitato, nei termini e nelle modalità previste dalla normativa, richiede il riconoscimento del Fondo all'Autorità competente, presenta una stima economica pluriennale e predispone annualmente la domanda di compensazione finanziaria all'Organismo Pagatore, verificata l'ammissibilità dell'indennizzo delle singole Imprese.
2. I contributi finanziari possono coprire:
 - a) le spese amministrative di costituzione del Fondo, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;
 - b) gli importi versati dal Fondo a titolo di compensazioni finanziarie alle Imprese;
 - c) interessi sui mutui commerciali.

Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal Fondo ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie alle Imprese in caso di crisi. I mutui commerciali contratti dal Fondo possono avere una durata minima di un anno e massima di cinque anni.

Art. 17
ESCLUSIONI

- 1) L'Assemblea annualmente può stabilire di aumentare, fino a un massimo del 100%, la Disponibilità finanziaria annuale con ricorso al finanziamento bancario.

Art. 18
BILANCIO E CONTABILITÀ

1. La contabilità del Fondo deve essere tenuta separata dalle altre attività di Co.Di.Pr.A., mediante l'individuazione nel piano dei conti di specifici sotto-conti. Le operazioni finanziarie possono essere effettuate su un apposito conto corrente bancario, distinto da quello destinato alla gestione di Co.Di.Pr.A., i cui interessi attivi ed eventuali proventi patrimoniali di investimenti, incrementano di pari importo la Riserva volontaria, che non può essere destinata a scopi diversi da quelli previsti dalla Delibera dell'Assemblea che ha deliberato la costituzione del Fondo.
2. Le entrate del Fondo sono costituite da:
 - a) contributo delle Imprese;
 - b) eventuali contributi di enti pubblici o privati;
 - c) risarcimenti assicurativi e/o riassicurativi;
 - d) compensazioni o integrazioni della Disponibilità finanziaria da parte di fondi mutualistici locali, regionali, interregionali o nazionali;
 - e) proventi patrimoniali di investimenti e rendite finanziarie;
 - f) finanziamenti bancari e mutui commerciali.
3. Le uscite del Fondo sono rappresentate da:
 - a) versamento delle erogazioni alle imprese;
 - b) spese di assicurazione e/o di riassicurazione per la copertura della quota di rischio non garantita direttamente dal Fondo;
 - c) apporti per l'adesione o integrazioni della Disponibilità finanziaria a fondi mutualistici locali, regionali, interregionali o nazionali;
 - d) spese di perizia;
 - e) spese di gestione, nel limite massimo del 5% della dotazione annuale complessiva del Fondo;

- f) oneri per spese e operazioni effettuate sul conto corrente e interessi passivi e rientri capitale dei finanziamenti e dei mutui.

Art. 19

SANZIONI

1. L'Impresa che contravviene alle disposizioni del presente Regolamento nonché a atti relativi alla gestione e al funzionamento del Fondo, deliberati in conformità della legge, dello Statuto di Co.Di.Pr.A. e del presente Regolamento, è passibile delle seguenti sanzioni:
 - a) diffida;
 - b) penale per il ritardo nel versamento dei contributi;
 - c) sospensione o perdita al diritto delle erogazioni;
 - d) esclusione delle Imprese dal Fondo e dai benefici mutualistici.
2. Le sanzioni sono deliberate dal Comitato. L'applicazione delle sanzioni non esclude il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Art. 20

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

1. La durata del Fondo è fissata fino al 31/12/2050 e sarà prorogabile con Delibera dell'Assemblea Generale dei Soci.
2. L'Assemblea ordinaria di Co.Di.Pr.A. potrà deliberare la proroga del Fondo o lo scioglimento anticipato.
3. In caso di scioglimento le disponibilità finanziarie residue del Fondo verranno destinate ad altri fondi o a enti con finalità mutualistica e assistenziale analoghi, secondo quanto sarà deliberato dall'Assemblea ordinaria di Co. Di.Pr.A., come previsto dall'art. 28 dello Statuto Sociale su proposta del Comitato.

NOTE

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



CONDIFESA TRENTO
CODIPRA
CONSORZIO DIFESA PRODUTTORI AGRICOLI

Via Kufstein, 2 - Loc. Spini di Gardolo - 38121 Trento
Tel. 0461/915908 - Telefax 0461/915893
www.codipratn.it - info@codipratn.it
condifesa.trento@pec.asnacodi.it